

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| (NA) CARRIERO            | Presidente  |
| (NA) SANTAGATA DE CASTRO | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) FEDERICO            | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) PORZIO              | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) SCOTTI              | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ESTERNI - ANNA SCOTTI

Seduta del 12/12/2018

### FATTO

La questione oggetto della controversia attiene alla responsabilità dell'intermediario per lo smarrimento di un titolo cambiario in bianco rilasciato dal ricorrente.

Con ricorso del 31 agosto 2018, presentato con l'assistenza di un difensore – preceduto da reclamo del 25 luglio 2018 – il ricorrente ha esposto che, in data 11 dicembre 2013, contraeva con l'intermediario resistente un finanziamento di € 25.000,00 per lo svolgimento della propria attività commerciale, dietro sottoscrizione di un "pagherò cambiario" in bianco con avallo della propria coniuge. In data 12 dicembre 2017, il ricorrente completava la restituzione del finanziamento e chiedeva la restituzione del titolo cambiario; stante il mancato accoglimento della richiesta, inoltrava una formale diffida alla resistente e successivamente presentava reclamo.

In data 24 maggio 2018, la resistente rilasciava al ricorrente una "*lettera liberatoria*" con la quale si obbligava "*a non procedere al riempimento e all'incasso del pagherò cambiario*". Solo successivamente, in data 14 agosto 2018, trasmetteva al difensore del ricorrente copia della denuncia di smarrimento del titolo presentata ai Carabinieri in data 30 luglio 2018. Risultava evidente, pertanto, il comportamento illegittimo e contraddittorio dell'intermediario che, in un primo momento, si obbligava a non riempire e non incassare la cambiale, facendo ritenere di essere ancora in possesso del titolo, e solo dopo la presentazione del reclamo informava di aver presentato denuncia di smarrimento dell'effetto cambiario.

Insoddisfatto della condotta della resistente, si è rivolto all'Arbitro bancario finanziario e ha



chiesto *“la restituzione del titolo cambiario o in subordine il rilascio di idonea certificazione attestante l'avvenuta distruzione e/o smarrimento del titolo con condanna della [resistente] al rimborso delle spese sostenute dal [ricorrente]”*.

Nelle controdeduzioni, presentate il 18 ottobre 2018, l'intermediario confermava che – *“nonostante le accurate ricerche effettuate”* - il titolo cambiario era andato smarrito e di avere pertanto presentato denuncia di smarrimento alla competente Autorità ponendo a disposizione del ricorrente, presso la sua filiale di riferimento, l'importo di 20 euro corrisposto per l'attivazione della presente procedura. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Il ricorrente ha depositato note di replica nelle quali ha sottolineato il ritardo con il quale la resistente ha presentato soltanto la denuncia di smarrimento e che, comunque, le spese sostenute sono state superiori al mero costo per l'introduzione del procedimento dinanzi all'Arbitro, essendosi anche avvalso dell'assistenza legale.

## DIRITTO

Le circostanze di fatto che hanno determinato l'insorgenza della controversia sottoposta all'esame del Collegio sono pacifiche tra le parti. E' acquisito, quindi, (i) che il ricorrente estingueva la propria esposizione debitoria nei confronti dell'intermediario, a garanzia della quale aveva sottoscritto una cambiale in bianco, con l'avallo della propria coniuge; (ii) che aveva richiesto la restituzione del titolo cambiario; (iii) che, in un primo momento, l'intermediario gli aveva rilasciato una dichiarazione con la quale si obbligava a non procedere al riempimento e all'incasso della cambiale; (iv) e che, a seguito dello smarrimento del titolo, aveva presentato una denuncia all'Autorità competente, consegnandone una copia al ricorrente.

Alla luce di tali circostanze, si può innanzitutto rilevare che la stessa denuncia di smarrimento presentata dalla resistente presuppone il riconoscimento della circostanza che il titolo cambiario fosse dalla stessa detenuto e fosse quindi nella sua sfera di disponibilità (ABF Milano decisione n. 3514/ 2018). In tali ipotesi, ai sensi dell'art. 89 del r.d. n. 1669/1933, il portatore della cambiale deve avviare la procedura di ammortamento (ABF Roma decisione n. 6555/2017), e ciò sia a tutela delle ragioni di quest'ultimo, sia della posizione del debitore che potrebbe essere esposto all'azione cartolare di un terzo non legittimato e che consegua il possesso del titolo smarrito.

Ciò premesso, non può naturalmente essere accolta la domanda di restituzione del titolo cambiario, che risulta materialmente preclusa dallo smarrimento; mentre, non si può revocare in dubbio la fondatezza del diritto ad ottenere documentazione idonea ad attestare – secondo quanto richiesto dal ricorrente - *l'avvenuta distruzione e/o smarrimento del titolo*.

In ogni caso, non si può fare a meno di osservare che la condotta dell'intermediario, in occasione della gestione della controversia nella fase precedente l'introduzione del presente procedimento, non appare conforme agli obblighi di buona fede e correttezza nel rapporto con la clientela, derivante non solo dalle prescrizioni della disciplina generale del contratto (art. 1375 c.c.), ma anche dall'art. 127 t.u.b. che richiama espressamente l'obbligo di *“correttezza dei rapporti della clientela”*. Nel caso di specie, l'intermediario non ha comunicato tempestivamente al cliente l'avvenuto smarrimento del titolo, denunciato solo nel mese di agosto 2018, e, quindi, a distanza di tempo dall'estinzione dell'obbligazione del ricorrente, avvenuta nel dicembre 2017; a tutt'oggi, non sono state specificate le cause dello smarrimento del titolo, manifestando così l'evidente gravità della negligente condotta (in questi termini, in una fattispecie analoga ABF Napoli decisione n.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

15642/2017).

Si tratta di una condotta contraria agli obblighi sopra descritti che gravano sull'intermediario nei rapporti con la clientela e, pertanto, gli va raccomandato di adottare criteri di informativa e comunicazione e comportamento maggiormente rispondenti ai principi di correttezza e trasparenza sopra richiamati.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente a ottenere la richiesta dichiarazione nei sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO